

CN 955
Sent. N. 19/11
N. 8/09 Rep. Ad.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CALTANISSETTA

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Giudici sottoindicati

- | | |
|------------------------------|------------------|
| Dott. Piergiorgio Ferreri | Presidente |
| Dott. Francesco Pallini | Giudice |
| Dott.ssa M. Valeria Giardina | Giudice Onorario |
| Dott. Antonio Scibona | Giudice Onorario |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Svolgimento del processo e motivi in fatto e diritto

Letti gli atti relativi al proc. n. 8/09 Adoz. instaurato con istanza presentata il 3/3/2009 da _____ nata a Enna il _____, cittadina italiana, già residente in Enna in via _____ iscritta nella anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (A.I.R.E.), in atto residente in Ndola, Zambia, via _____, assistita dall'Avv. _____ del Foro di Enna, tendente al rilascio della dichiarazione di efficacia in Italia, ad ogni effetto di legge, del provvedimento di adozione n. 2008/ADP/07 emesso in data 1.12.2008 dalla Corte Subordinata di Prima Classe per il Distretto di Ndola dello Stato della Repubblica dello Zambia, con il quale è stata dichiarata l'adozione del minore

1

(già _____, nato a Miengwe Masaiti il _____)

a favore dell'istante;

letto il ricorso e la documentazione prodotta;

sentita l'istante;

Visto il parere ultimo del P.M.M. favorevole al riconoscimento della sentenza straniera di adozione quale adozione ai sensi dell'art. 44 della Legge 184/1983;

Ritenuto, con riguardo alla forma del provvedimento da adottare nel presente procedimento, conformemente a quanto sostenuto anche di recente dalla giurisprudenza anche di legittimità (v. Cass. civ., Sez. I, 16/10/2003, n.15485), che, "con riferimento all'adozione in casi particolari, il provvedimento conclusivo del relativo procedimento ha natura di sentenza". Infatti, "con riferimento all'adozione in casi particolari, il relativo provvedimento assume - a seguito delle modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 apportate dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 - la forma della sentenza, e non più del decreto (stante la modifica, ad opera dell'art. 30 della legge, n. 149 del 2001, dell'art. 313 c.c., dettato per l'adozione di maggiore di età, ma richiamato dall'art. 56 della legge, n. 184 del 1983)".

CITADINA ITALIANA

premesso che l'istante è di stato civile nubile e che risiede da più di due anni all'estero;

Rilevato che la procedura adottiva si è caratterizzata all'estero per l'instaurazione, nello stato di residenza della istante e del minore interessato, di un prolungato affidamento del minore alla istante medesima con conseguente successiva dichiarazione di adozione del minore LA BENEFICIO DELLA stessa, così da consacrare il legame affettivo, educativo, relazionale e di identificazione familiare che si era positivamente consolidato tra il minore e la istante;

Rilevato che dagli atti risulta la situazione di abbandono del minore e l'impossibilità dell'affidamento o adozione dello stesso nel Paese di origine;

Considerato che dagli atti risulta che l'adozione del minore da parte della istante risponde al superiore interesse del minore e che l'adozione è stata pronunciata

all'estero all'esito del positivo decorso del periodo di affidamento alla istante medesima;

Rilevato che oggetto del decidere è se sia corretto - in relazione al disposto dell'art. 36 c. 4 della Legge n. 185/1983 e succ. modifiche - che l'adottante single possa ottenere la dichiarazione di riconoscimento di efficacia nello stato italiano del provvedimento straniero di adozione di minore, unicamente ai sensi dell'art. 44 della Legge n. 184/1983 e succ. mod. con gli effetti della adozione in casi particolari ma non con effetto legittimante;

Rilevato infatti che le ipotesi previste nell'art. 44 della legge n. 184 del 1983, per questa particolare forma di adozione definita 'adozione in casi particolari', considerano situazioni diverse fra loro e cioè: l'essere il minore orfano di entrambi i genitori [art. 44, lettera a)], ovvero figlio, anche adottivo, dell'altro coniuge [art. 44, lettera b)], o il caso in cui vi sia la constatata impossibilità di procedere ad un affidamento preadottivo [art. 44, lettera d)]; ed ora, dopo le modifiche introdotte con la legge 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile), anche l'ulteriore ipotesi in cui il minore, orfano di padre e di madre, si trovi nelle condizioni indicate dall'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap), in assenza del vincolo di cui alla lettera a) [art. 44, lettera c)];

Rilevato al riguardo che, ai fini della declaratoria di esecutività del provvedimento straniero in oggetto, non si rinviene violazione degli artt. 64 e 66 della Legge n. 218 del 1995, per l'assorbente ragione che a norma dell'art. 41 c. 2 di tale legge dette disposizioni non si applicano in materia di adozione di minori, per cui sussiste la competenza di questo Tribunale per i Minorenni a provvedere sulla istanza di cittadina italiana già residente in Enna; ritenuto nel merito che, come affermato di recente dalla Cass. Sez. I civile, sentenza 14.10.2010-14.2.2011 n. 3572, "deve escludersi che allo stato della

3

legislazione vigente soggetti singoli possano ottenere, ai sensi dell'art. 36 c. 4 della Legge 184/1983, il riconoscimento in Italia dell'adozione di un minore pronunciata all'estero con gli effetti legittimanti, anziché ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 44 della stessa legge n. 184/1983 (adozione in casi particolari)";

richiamate le conformi pronunce della Corte Costituzionale, sentenza n. 183 del 1994, e della Corte di Cassazione, sentenza n. 6078 del 2006, secondo le quali l'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 24.4.1967 in materia di adozione di minori, ratificata con Legge n. 367 del 1974 "non conferisce immediatamente ai giudici italiani il potere di concedere l'adozione di minori a persone singole al di fuori dei limiti entro i quali tale potere è attribuito dalla legge nazionale, e nemmeno può essere interpretata nel senso di vincolare il legislatore italiano ad ammettere senza limiti l'adozione da parte del singolo", trattandosi di norma non auto applicativa, che attribuisce al legislatore nazionale la facoltà e non l'obbligo di prevedere la possibilità di adozione anche per persone singole, cosicché, perché tale adozione possa avere luogo in Italia, è necessaria l'interposizione di una legge interna che determini i presupposti di ammissione e gli effetti dell'adozione da parte della persona singola;

rilevato che di tale facoltà il legislatore italiano si è avvalso con la legge n. 184/1883, entro limiti ristretti, ammettendo tale adozione in particolari circostanze (art. 25 c. 4 e 5) ovvero 'in casi particolari' (art. 44) senza effetto di adozione piena, limite questo che non contrasta con il disposto dell'art. 10 della Convenzione, prevedendo espressamente l'art. 24 della Convenzione stessa la previsione da parte della legislazione nazionale di forme di adozione diversificate, purché ad almeno una di esse vengano applicate le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 10 e dei paragrafi 2 e 3 dell'art. 12, senza derogare quella del numero 5 dell'art. 10, non derogata per le 'adozioni in casi particolari' prevista dall'art. 44 della Legge 184/1983, in forza dei richiami contenuti nell'art. 55 di tale legge;

4

Rilevato, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, che è necessario procedere al riconoscimento del provvedimento di adozione pronunciato all'estero, non in conformità di quanto previsto dall'art. 36 comma 4 della L. 184/1983 e successive modifiche, bensì ai sensi dell'art. 44 lettera d) della Legge 184/1983;

Considerato che l'adozione di minore straniero da parte di persona cittadina italiana già residente in Italia e non coniugata è consentito nel caso di specie dall'ordinamento giuridico italiano ai sensi dell'art. 44 lettera d) della Legge 184/1983 e successive modifiche, quando, come nel caso che ci occupa, si è instaurato tra i predetti all'estero un consolidato e significativo legame genitoriale da un punto di vista affettivo, educativo, relazione, sociale e di esclusivo accudimento e crescita del minore da parte dell'adulto, il quale ultimo è venuto così a svolgere funzioni e compiti genitoriali riconosciuti dal minore e dal contesto di vita degli stessi, oltre che dall'ordinamento giuridico straniero, e non si può comunque provvedere in Italia secondo i principi dell'ordinamento giuridico vigente nello Stato all'affidamento preadottivo ed all'adozione piena e legittimante del minore stesso da parte della istante, non coniugata;

ritenuto pertanto che sussistono nel caso di specie le condizioni di legge di cui all'art. 44 lettera d) della Legge 184/1983 e successive modifiche;

Ritenuto peraltro che sono risultati rispettati i principi di valenza generale di cui ai documenti internazionali ed in particolare alla Convenzione dell'Aja 29.5.1993;

Ritenuto inoltre che le statuizioni sul cognome appaiono anch'esse conformi ai principi ed alle disposizioni dell'ordinamento giuridico vigente [secondo infatti la prevalente giurisprudenza anche costituzionale (di cui alla previsione normativa degli artt. 44 e ss L. adoz. e 299 c.c., in forza dei quali l'art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 stabilisce, per l'attribuzione del cognome al minore adottato in casi particolari, il rinvio all'art. 299 del codice civile, norma dettata per l'adozione di persone maggiori d'età);

considerato infatti che il cognome è una "parte essenziale ed irrinunciabile della personalità" e "costituisce il primo ed immediato elemento che caratterizza l'identità personale"; esso è quindi riconosciuto come un "bene oggetto di autonomo diritto dall'art. 2 Cost." e costituisce oggetto di un "tipico diritto fondamentale della persona umana" (v. Corte cost., sentenza 24/06/2002, n.268; v. anche le sentenze n. 13 del 1994, n. 297 del 1996 e n. 120 del 2001);

ritenuto quindi che l'essere stato aggiunto al cognome del minore adottato quello della adottante rispetta i sopra richiamati principi anche di rilievo costituzionale vigenti nell'ordinamento dello Stato;

Ritenuto che l'adozione pronunciata all'estero è conforme ai principi fondamentali che regolano nell'ordinamento giuridico italiano, il diritto di famiglia e dei minori e rispondente al superiore interesse del minore;

considerato sul punto, in tema di interesse del minore, una volta richiamato l'art. 30 c. 2 della Carta costituzionale, che è indubbio che le norme in tema di diritto di famiglia (separazione e di divorzio, cessazione della convivenza tra i genitori non legati da vincolo coniugale, affidamento ed adozione nelle svariate ipotesi normativamente previste) impongono, correlativamente, la necessità che ogni provvedimento del giudice riguardante i figli abbia come esclusivo riferimento l'interesse morale e materiale della prole. Quest'ultimo aspetto assurge oggi al rango di primaria importanza, trovando la sua consacrazione, oltre che nella normativa nazionale, nella Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia (International convention on the right of the child), fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con legge n. 176 del 27 maggio 1991. In particolare, l'art. 3 del citato Atto stabilisce che "in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente" e che, inoltre, "gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei

suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati";

Ritenuto pertanto di doversi accogliere l'istanza nei limiti di cui al dispositivo, ai sensi dell'art. 44 lett. d) L. 184/1983 e succ. mod., sussistendone le condizioni di legge;

Ritenuto, in ragione della natura del procedimento, di doversi compensare le spese tra le parti;

P.Q.M.

Visto l'art. 44 lettera d) della Legge 184/1983, e successive modifiche;

Visto l'art. 299 c.c.

Su conforme parere del P.M.M.

DICHIARA

Efficace in Italia, ai sensi e con gli effetti dell'art. 44 lettera d) della Legge 184/1983 e 299 c.c., il provvedimento straniero di adozione n.

emesso in data 1.12.2008 dalla Corte Subordinata di Prima Classe per il Distretto di Ndola dello Stato della Repubblica dello Zambia, con il quale è stata dichiarata l'adozione del minore (già

), nato a Miengwe Masaiti il , a favore di I , nata a Enna il cittadina italiana, già residente in Enna in via

, iscritta nella anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (A.I.R.E.), in atto residente in Ndola, Zambia, via assistita nel presente procedimento dall'Avv. del Foro di Enna.

Si compensano le spese di causa tra le parti.

7

fp


MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, la notificazione e le comunicazioni del presente provvedimento all'istante _____, in atto residente in Ndola, Zambia, via _____ al difensore Avv.


_____ del Foro di Enna, al P.M.M. presso questo Tribunale, alla Commissione per le adozioni internazionali.

Dispone che la presente sentenza, gli atti di nascita del minore ed il provvedimento straniero di adozione vengano trasmessi all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Enna per la trascrizione nei registri dello stato civile.

Si trasmetta la presente sentenza al Servizio Sociale del Comune di Enna per adeguato supporto e sostegno al minore ed alla genitorialità, in vista della crescita equilibrata e serena del minore stesso.

Caltanissetta, 1.7.2011.

Il Giudice est.


Il Presidente

18/7/2011
IL CANCELLIERE
(Donna Sirella)